



INDIRIZZI E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE CONFERENZE DI SERVIZI DI CUI ART. 10 E 11 della L.R. n. 4/2016

(art. 4, comma 3, lett. g) L.R. n. 4/2016)

Composizione della conferenza di servizi

La Conferenza è indetta dal Direttore di Direzione (o Direttore di Unità Organizzativa suo delegato) a cui afferisce la struttura regionale competente all'approvazione/autorizzazione del progetto e dell'eventuale contestuale rilascio dell'AIA, che ne presiede le sedute, e si svolge in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter della L. 241/1990.

Alla conferenza, ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, oltre alla Regione, in qualità di amministrazione procedente ed autorità competente in materia di VIA ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 4 della L.R. 4/2016, partecipano i soggetti competenti ai fini delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto, tra i quali, con voto deliberativo, sono individuati almeno i seguenti soggetti:

- enti locali territoriali direttamente interessati (come individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. c) della legge L.R. 4/2016), ovvero:
 - o Comune/i di localizzazione;
 - o Provincia/e e/o Città Metropolitana di Venezia nel cui territorio è prevista la localizzazione del progetto;
- amministrazioni statali (qualora competenti al rilascio di pareri):
 - o Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente (in caso il progetto ricada in area soggetta vincolo);
 - o Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (qualora il progetto risulti localizzato all'interno della conterminazione lagunare);
 - o Autorità di Bacino del Distretto idrografico;
- soggetti competenti in materia ambientale (come individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lett. c) della legge L.R. 4/2016), tra i quali è sempre compresa l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale nel Veneto.

In relazione a quanto richiesto e dichiarato dal proponente all'atto di presentazione dell'istanza, alla conferenza partecipano altresì le amministrazioni ed i soggetti competenti a rendere i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, ulteriori rispetto a quelli ambientali già inclusi nella VIA ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del Decreto legislativo e necessari ai fini dell'autorizzazione o l'approvazione del progetto o il rilascio dell'AIA.

Fatta salva la possibilità di intervenire ai lavori della conferenza con più partecipanti con funzioni di supporto, ogni amministrazione/soggetto competente partecipa ai lavori della conferenza con un unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione del soggetto convocato. Per quanto attiene alle amministrazioni statali, si richiama quanto previsto dall'art. 14-ter comma 4 della L. 241/1990.

Riunioni della conferenza di servizi

Le strutture regionali competenti ed i soggetti competenti in materia ambientale rendono le proprie determinazioni nell'ambito della prima riunione della conferenza di servizi convocata ai sensi della L.R. 4/2016, ovvero entro il termine massimo di cui di cui all'art. 24 del D.Lgs. 152/06 (60 giorni).

Nell'ambito della prima riunione della conferenza di servizi i rappresentanti dei soggetti convocati si esprimono in ordine alla completezza della documentazione presentata dal proponente ai fini del rilascio del parere di loro competenza. Nel caso in cui il soggetto convocato non esprima le proprie valutazioni, la



b99bc8cf



documentazione presentata dal proponente è da considerarsi esaustiva ai fini del rilascio del parere di competenza.

Nel caso di deposito delle integrazioni da parte del proponente, le strutture regionali competenti ed i soggetti competenti in materia ambientale rendono le proprie determinazioni entro il termine di 60 giorni dalla presentazione delle integrazioni in questione.

Determinazioni della conferenza di servizi

Tenuto conto che l'accertamento della compatibilità ambientale degli interventi sottoposti a valutazione è presupposto imprescindibile per il rilascio delle relative autorizzazioni alla realizzazione delle opere, si ritiene che il procedimento unico per l'acquisizione di tutti gli atti necessari alla realizzazione dell'intervento nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 4 dell'art. 14 della L. n. 241/1990, possa sostanziarsi, di fatto, in due sub-procedimenti:

- un subprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di VIA, tramite l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, in materia ambientale, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- un subprocedimento finalizzato al rilascio del titolo autorizzativo e dell'AIA, tramite l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, ulteriori rispetto a quelli ambientali già inclusi nella VIA, necessari alla realizzazione del medesimo progetto.

Dal punto di vista operativo, fermo restando la necessità di concludere il procedimento complessivo nei termini di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 152/06, tenendo conto che il subprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di VIA risulta necessariamente prodromico a quello relativo all'autorizzazione delle opere, appare opportuno prevedere che i due subprocedimenti possano essere effettuati in momenti separati, pur nell'ambito della medesima conferenza di servizi, la quale sarà chiamata a determinarsi preventivamente in relazione all'eventuale rilascio del provvedimento di VIA e successivamente in relazione all'eventuale rilascio di tutti gli ulteriori titoli autorizzativi necessari all'autorizzazione dell'opera.

Le determinazioni delle Amministrazioni competenti devono essere congruamente motivate e formulate in termini di assenso o dissenso e devono indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. 241/1990, la propria posizione, ovvero, sulla base delle risultanze istruttorie di competenza del Comitato VIA, abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

In caso di dissenso motivato da parte di un soggetto componente la conferenza di servizi, l'amministrazione procedente, adotta la determinazione in base alle posizioni prevalenti espresse in conferenza.

Il Presidente della Conferenza di Servizi stabilisce, all'occorrenza, caso per caso, l'eventuale il criterio di prevalenza delle posizioni dei soggetti componenti della conferenza da adottare, tenendo conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti fattori:

- eventuale natura vincolante del parere espresso;
- motivazioni tecniche a sostegno del parere espresso;
- strategicità dell'intervento in valutazione rispetto agli obiettivi di programmazione e pianificazione dell'Amministrazione.



b99bc8cf

